

Osservatorio sull'esecuzione forzata civile n. 3/2024

Private law enforcement observatory n. 3/2024

di *Andrea Greco*

Abstract [ITA]: questo numero contiene un massimario delle più importanti sentenze della Cassazione depositate nel terzo trimestre 2024 in materia di esecuzione forzata civile.

Parole chiave: esecuzione forzata civile

Abstract [ENG]: this issue contains a summary of the most important rulings of the Supreme Court about private law enforcement in the third quarter of 2024.

Key words: private law enforcement

SOMMARIO: 1. Il repertorio delle più importanti pronunce della suprema Corte di cassazione relative al terzo trimestre 2024.

1. Il repertorio delle più importanti pronunce della suprema Corte di cassazione relative al terzo trimestre 2024.

1) Cass., Sez. II, Ord. 2 luglio 2024 (ud. 16 maggio 2024), n. 18124 – Pres. Falaschi – Rel. Guida. **Liquidazione del delegato. Insindacabilità della valutazione resa dal giudice dell'esecuzione in sede di legittimità.**

Spetta al giudice di merito, e non rientra nel sindacato di legittimità rimesso alla Cassazione, la valutazione del livello di complessità dell'attività demandata al notaio da parte del giudice dell'esecuzione quale presupposto dell'eventuale riduzione del compenso entro il limite massimo del 60%.

2) Cass., Sez. III, Ord. 2 luglio 2024 (ud. 19 giugno 2024), n. 18152 – Pres. De Stefano – Rel. Gianniti.

Eccezione di prescrizione del credito. Opposizione all'esecuzione e non agli atti esecutivi.

Costituisce motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. il motivo con il quale viene dedotta l'avvenuta prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo. La stessa non è dunque soggetta agli stretti limiti temporali previsti dall'art. 617 c.p.c.

3) Cass., Sez. III, Ord. 2 luglio 2024 (ud. 31 maggio 2024), n. 18196 – Pres. De Stefano – Rel. Spaziani.

Divisione endoesecutiva. Termine per la riassunzione.

Il processo sospeso a causa di una divisione endoesecutiva deve essere riassunto non già entro dieci giorni dalla scadenza del termine stabilito dal giudice (come nel caso di sospensione dell'esecuzione per accordo tra le parti art. 624-*bis* c.p.c.) e neppure entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza di appello che rigetta l'opposizione bensì entro tre mesi (oppure sei mesi secondo la formulazione dell'art. 297c.p.c. applicabile *ratione temporis*) dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile di cui all'articolo 295 c.p.c.

4) Cass., Sez. III, Ord. 2 luglio 2024 (ud. 31 maggio 2024), n. 18196 – Pres. De Stefano – Rel. Spaziani.

Divisione endoesecutiva. Termine per la riassunzione.

La sentenza che definisce la controversia civile di cui all'art. 295 c.p.c. nell'ipotesi in cui si tratti di giudizio di divisione endoesecutiva è solo il provvedimento (sentenza o ordinanza ex art. 789, terzo comma, c.p.c.) con cui viene dichiarato esecutivo il progetto di divisione e vengono trasformate in porzioni fisicamente individuate le quote ideali di comproprietà sul bene comune non potendo dunque ritenersi tale il provvedimento che conclude la fase c.d. dichiarativa del giudizio di divisione.

5) Cass., Sez. III, Ord. 4 luglio 2024 (ud. 28 febbraio 2024), n. 18367 – Pres. De Stefano – Rel. Rossi.

Titolo esecutivo giudiziale. Interpretazione. Insindacabilità della valutazione resa dal giudice dell'esecuzione in sede di legittimità.

L'esegesi di un titolo esecutivo di formazione giudiziale onde determinarne l'esatta portata precettiva rappresenta compito istituzionalmente devoluto al giudice dell'esecuzione (oppure al giudice adito con opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.) e si risolve nell'apprezzamento di un fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità qualora esente da vizi motivazionali.

6) Cass., Sez. III, Ord. 8 luglio 2024 (ud. 26 gennaio 2024), n. 18502 – Pres. Scrima – Rel. Ambrosi.

Annullamento dell'ordinanza ex 186-*quater* c.p.c. Effetti sul giudizio di esecuzione.

L'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 186-*quater* c.p.c. annullata dal giudice di secondo grado con rinvio al primo giudice perde efficacia di titolo esecutivo sia in ordine alle statuizioni di merito che a quelle relative alle spese in essa contenute con la conseguenza che il giudice dell'opposizione all'esecuzione deve dichiarare l'improseguibilità del processo esecutivo e la caducazione dei relativi atti. Il successivo nuovo accoglimento della domanda creditoria originaria pronunciato dal giudice del rinvio a seguito della cassazione della sentenza di secondo grado non è idoneo a rendere nuovamente efficace il titolo esecutivo definitivamente caducato potendo soltanto fondare il diritto ad una nuova esecuzione forzata.

7) Cass. Sez. Un., Ord. 8 luglio 2024, (ud. 9 aprile 2024), n. 18633 – Pres. D'Ascola – Rel. Fuochi Tinarelli.

Regolamento preventivo di giurisdizione nell'ambito del processo esecutivo. Ammissibilità.

Deve ritenersi inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto in pendenza di un processo di esecuzione dovendo l'ambito di applicazione del detto rimedio processuale ritenersi circoscritto entro i confini del processo di cognizione.

8) Cass., Sez. III, Ord. 10 luglio 2024, (ud. 15 maggio 2024) n. 18899 – Pres. De Stefano – Rel. Condello.

Esecuzione forzata e regolamento di competenza.

La competenza sull'esecuzione ai sensi dell'art. 26, ed ora dell'art. 26-*bis* c.p.c. si inserisce nel sistema della competenza in generale e dunque esige la garanzia della possibilità del controllo immediato tramite il regolamento di competenza ma tale controllo si estrinseca in prima battuta non già direttamente sul provvedimento del giudice dell'esecuzione negativo della propria competenza o affermativo di essa bensì, essendo impugnabile tale provvedimento con l'opposizione ex art. 617 c.p.c., attraverso l'impugnazione

con il regolamento di competenza necessario della pronuncia del giudice dell'opposizione agli atti esecutivi di accoglimento o di rigetto dell'opposizione agli atti.

9) Cass., Sez. III, Sent. 11 luglio 2024 (ud. 12 giugno 2024), n. 19015 – Pres. De Stefano – Rel. Tatangelo.

Liquidazione degli interessi. Ruolo del giudice dell'esecuzione.

Qualora nella pronuncia costituente titolo esecutivo manchi un accertamento circa il tasso di interesse dovuto, il giudice dell'esecuzione non potrà che prendere atto del difetto di una pronuncia di condanna relativamente all'obbligazione avente ad oggetto gli interessi al tasso eventualmente più elevato preteso dal creditore e, di conseguenza, dell'insussistenza del diritto di quest'ultimo di procedere ad esecuzione forzata per il relativo importo sulla base del titolo esecutivo fatto valere.

10) Cass., Sez. III, Ord. 11 luglio 2024, (ud. 19 giugno 2024), n. 19123 – Pres. De Stefano – Rel. Tatangelo.

Esecuzione forzata per consegna. Indisponibilità dei beni da parte dell'obbligato.

Nel caso in cui si accerti che le cose mobili determinate, oggetto di una condanna alla consegna consacrata in titolo esecutivo non siano più nella disponibilità dell'obbligato o siano state distrutte non sussiste più il diritto del creditore a procedere all'esecuzione forzata diretta per consegna ai sensi degli artt. 605 ss c.p.c. Sussiste, invece, una responsabilità risarcitoria dell'obbligato stesso laddove egli non dimostri che l'impossibilità sia sopravvenuta alla formazione del titolo esecutivo e non gli sia imputabile e detto accertamento è questione del tutto estranea all'oggetto del giudizio di opposizione all'esecuzione con il quale lo stesso obbligato deduca semplicemente l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata del creditore per l'impossibilità materiale di eseguire la consegna.

11) Cass., Sez. III, Ord. 11 luglio 2024, (ud. 19 giugno 2024), n. 19128 – Pres. De Stefano – Rel. Tatangelo.

Opposizioni esecutive. Impugnazione. Principio dell'apparenza¹.

Il principio dell'apparenza esige che l'individuazione del mezzo di gravame esperibile sia imposta dalla qualificazione della domanda operata dal giudice che ha pronunciato la sentenza da impugnare.

12) Cass., Sez. III, Ord. 11 luglio 2024, (ud. 19 giugno 2024), n. 19128 – Pres. De Stefano – Rel. Tatangelo.

Opposizioni distributive. Opposizioni agli atti esecutivi.

Le contestazioni avverso il provvedimento di approvazione del piano di riparto pronunciato dal giudice dell'esecuzione che, ai sensi dell'art. 512 c.p.c. sono soggette al regime dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c.

13) Cass., Sez. III, Ord. 11 luglio 2024, (ud. 19 giugno 2024), n. 19132 – Pres. De Stefano – Rel. Tatangelo.

Opposizione alla cartella di pagamento. Forme dell'opposizione.

L'opposizione alla cartella di pagamento emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il

¹ Il principio è stato ribadito nel trimestre anche da Cass., Sez. III, Ord. 23 luglio 2024, (ud. 10 luglio 2024), n. 20355 – Pres. De Stefano – Rel. Tatangelo.

primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.

14) Cass., Sez. III, Ord. 12 luglio 2024, (ud. 24 aprile 2024), n. 19325 – Pres. De Stefano – Rel. Valle.

Beni di proprietà di un terzo. Inammissibilità dell'opposizione da parte dell'esecutato.

Il debitore esecutato in un processo di espropriazione immobiliare non è legittimato a dedurre in sede di opposizione che l'immobile pignorato ed espropriato non sia di sua proprietà. Tale difetto di legittimazione importa il venir meno di una condizione dell'azione ed è rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi grado del processo in quanto esclude la ritualità del contraddittorio.

15) Cass., Sez. III, Ord. 16 luglio 2024, (ud. 28 febbraio 2024), n. 19554 – Pres. De Stefano – Rel. Guizzi.

Pignoramento presso terzi. Opposizione esecutiva. Litisconsorzio necessario con il terzo.

In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato.

16) Cass., Sez. III, Ord. 17 luglio 2024, (ud. 28 febbraio 2024), n. 19777 – Pres. De Stefano – Rel. Guizzi.

Presunzione di conoscibilità delle ordinanze pronunciate in udienza.

Il principio secondo il quale le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi trova applicazione anche nel processo esecutivo in virtù del richiamo di cui all'art. 487, comma 2, c.p.c.

17) Cass., Sez. III, Ord. 18 luglio 2024, (ud. 24 aprile 2024), n. 19899 – Pres. De Stefano – Rel. Valle.

Provvisoria in sede penale. Esecutorietà del provvedimento.

L'attribuzione della provvisoria esecutorietà alla parte di sentenza penale che provvede sulla domanda civile svolta nel processo penale salvo che per il capo sulla provvisoria è affidata alla discrezionalità del giudice e non è dunque automatica e generalizzata come lo è per la sentenza civile di primo grado.

18) Cass., Sez. III, Ord. 19 luglio 2024, (ud. 24 aprile 2024), n. 19932 – Pres. De Stefano – Rel. Valle.

Tardività dell'opposizione agli atti esecutivi. Requisiti di ammissibilità.

L'opposizione ove formulata oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c., secondo comma, dall'ultimo atto del procedimento stesso è da ritenersi tempestiva soltanto se l'opponente allega e dimostri quando è venuto a conoscenza dell'atto presupposto nullo e di quelli conseguenti, ivi compreso l'ultimo e l'opposizione risulti avanzata nel termine di venti giorni da tale sopravvenuta conoscenza.

19) Cass., Sez. I, Sentenza 22 luglio 2024 (ud. 21 febbraio 2024), n. 20238 – Pres. Scotti – Rel. Reggiani.

Precetto. Non debenza di una parte della somma. Validità quanto al resto.

In tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge il precetto per intero ma ne determina l'annullamento parziale essendo comunque valida l'intimazione per la parte dovuta e le relative spese con la conseguenza che l'eccessività della somma portata nel precetto dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta e delle correlate spese. Sulla determinazione della somma effettivamente spettante è chiamato a provvedere il giudice investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito.

20) Cass., Sez. III, Ord. 23 luglio 2024, (ud. 10 luglio 2024), n. 20368 – Pres. De Stefano – Rel. Tatangelo.

Eccezioni di impignorabilità dei beni oggetto di esecuzione. Forma dell'opposizione.

Le eccezioni concernenti l'impignorabilità dei beni (di qualunque natura) assoggettati all'azione esecutiva può e deve essere fatta valere dal debitore mediante l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., e tale opposizione può essere proposta esclusivamente nel corso del processo esecutivo e non essendo più ammissibile dopo la definizione di quest'ultimo.

21) Cass., Sez. III, Ord. 23 luglio 2024, (ud. 29 maggio 2024), n. 20374 – Pres. De Stefano – Rel. Rossetti.

Contestazioni circa le attività di liberazioni. Inammissibilità del rimedio previsto dall'art. 617 c.p.c.

Le eventuali illegittimità delle attività materiali di liberazione dell'immobile non possono essere fatte valere con il rimedio di cui all'art. 617 c.p.c. non costituendo atti del giudice.

22) Cass., Sez. III, Ord. 24 luglio 2024, (ud. 2 maggio 2024), n. 20614 – Pres. De Stefano – Rel. Rubino.

Atto di intervento. Effetti interruttivi sulla prescrizione.

L'intervento titolato in una procedura esecutiva determina, al pari dell'atto di pignoramento, un effetto interruttivo permanente della prescrizione del diritto ad azionare il titolo il cui effetto si protrae si senso dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui il processo esecutivo abbia fatto conseguire al creditore procedente in tutto o in parte l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, in caso contrario, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c.

23) Cass., Sez. III, Ord. 24 luglio 2024, (ud. 2 maggio 2024), n. 20614 – Pres. De Stefano – Rel. Rubino.

Riparto parziale. Effetti in caso di estinzione anticipata rispetto agli ulteriori beni pignorati.

In caso di pignoramento caduto su una pluralità di beni immobili deve ritenersi che si sia verificata l'utile conclusione di essa e che quindi l'eventuale intervento sia stato utilmente svolto se essa giunge alla sua naturale conclusione rispetto anche ad uno solo dei beni immobili ivi compresi. A fronte della chiusura anticipata della procedura esecutiva con distribuzione del ricavato in favore dei soli creditori privilegiati, deve dunque ritenersi che l'intervenuto anche se solo chirografario conservi il diritto, non ancora prescritto di agire esecutivamente e di tutelare il suo credito in altra sede legittimamente procedendo alla iscrizione ipotecaria sui due beni immobili rimasti.

24) Cass., Sez. I, Sent. 19 agosto 2024, (ud. 17 maggio 2024), n. 20614 – Pres. Cristiano – Rel.

Crolla.

Credito fondiario e concorso con le procedure concorsuali.

Il creditore fondiario può avvalersi del privilegio processuale di cui all'art. 41, comma 2 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 ss del d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 del 2019, sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui agli artt. 268 ss del medesimo decreto legislativo.